



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 645 del 25 NOV. 2020

OGGETTO STIPULA DI CONVENZIONI ATTIVE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC GESTIONE OPERATIVA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 25/11/2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che gli introiti di € 40.000,00, previsti nella presente proposta, rientrano nel Bilancio Preventivo Economico anno 2021 al Conto Economico n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati".

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Marignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 645 del 25 NOV. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Richiamati

- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992, il comma 1 lett. c) dell'art. 115 del CCNL del 19.12.2019 dell'Area Sanità, che stabiliscono che l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse, purché siano garantiti i principi di rotazione e della fungibilità;
- il comma 3 dell'art. 114 del C.C.N.L. del 19.12.2019 dell'Area Sanità, che prevede che il Regolamento Aziendale sull'attività libero professionale disciplini l'attività in parola;
- le "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL" approvate con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020, nella parte in cui, all'art. 4.3. disciplinano la partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento dai singoli utenti, ai sensi dell'art. 115, Comma 1, lett. c) del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità, svolta individualmente o in équipe in struttura di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata a contratto, previa convenzione dell'Azienda con le stesse;

Rilevato che questa Azienda ha approvato la stipula di rapporti convenzionali con le sottoelencate strutture sanitarie private non accreditate con il SSR per attività di consulenza specialistica nelle discipline di Ortopedia e Traumatologia e Radiologia:

- Centro Postura Osteopatica S.a.s. di Milano con deliberazione n. 32 del 16.01.2020, per consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, con scadenza al 31.12.2020;
- Poliambulatorio Diagnostico Specialistico Samed di Milano, con deliberazione n. 32 del 16.01.2020, per consulenze specialistiche nelle discipline di Ortopedia e Traumatologia e Radiologia, con scadenza al 31.12.2020;
- Sandonato Medica S.r.l. di Milano, con deliberazione n. 342 del 17.06.2020, per consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, con scadenza al 31.12.2020;

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 645 del 25 NOV. 2020

Preso atto che con diverse note mail in atti, ognuna delle suddette strutture sanitarie ha chiesto la disponibilità di questa Azienda al rinnovo della rispettiva convenzione, per l'anno 2021, per l'effettuazione di consulenze specialistiche in favore dei propri assistiti;

Viste le dichiarazioni in atti, con la quale ognuna delle suddette strutture sanitarie attesta di essere struttura privata non accreditata con il SSR, di essere in possesso dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria e di non porsi in concorrenza con questa Azienda;

Preso atto che i Direttori delle UUOO interessate, con nota depositata agli atti, hanno espresso parere favorevole alla proposta di convenzione dichiarando altresì che le prestazioni saranno rese al di fuori del normale orario di servizio, da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio per le liste di attesa, per i volumi prestazionali e per l'effettuazione di turni e reperibilità, nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, e infine, nel rispetto del principio della rotazione tra i medici delle rispettive UUOO;

Visti i testi di convenzione allegati al presente provvedimento che prevedono, tra l'altro, il pagamento della quota pattuita a seguito di certificazione resa dalla struttura convenzionata delle attività svolte e della emissione di regolare fattura da parte di questa Azienda;

Acquisiti con note depositate in atti il parere favorevole alla stipula delle rispettive convenzioni da parte delle DMP del PO Pini e del PO CTO, e del Direttore Sanitario;

Considerato che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando le quote di competenza previste dal Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria vigente al momento dell'effettuazione delle consulenze, e che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 40.000,00 (euro quarantamila/00);

Ritenuto pertanto:

- di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze mediche in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R.;
- di approvare la sottoscrizione delle convenzioni di cui trattasi nei testi depositati agli atti aventi scadenza al 31.12.2021, assegnando la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto alla DMP del PO Pini e del PO CTO, per quanto rispettivamente di competenza;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la stipula delle convenzioni attive con le strutture sanitarie private non accreditate sotto elencate, con validità a partire dal 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2021, per l'effettuazione di consulenze specialistiche nelle discipline di Ortopedia e Traumatologia e Radiologia, effettuate dal personale dirigente medico



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 645 del 25 NOV. 2020

con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale:

- Centro Postura Osteopatica S.a.s. di Milano, per consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia;
 - Poliambulatorio Diagnostico Specialistico Samed di Milano, per consulenze specialistiche nelle discipline di Ortopedia e Traumatologia e Radiologia;
 - Sandonato Medica S.r.l. di Milano, per consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia;
- 2- di stabilire che le consulenze saranno rese al di fuori dell'orario di servizio mediante accessi presso le strutture convenzionate, compatibilmente con le esigenze delle UUOO coinvolte e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;
- 3- di approvare i testi delle convenzioni allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e che sono idonei a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto:
- Per il PO Pini, al Dirigente Medico di Presidio del PO Pini, dott.ssa Federica Palumbo;
 - Per il PO CTO, al Dirigente Medico Responsabile di Presidio del PO CTO, dott.ssa Mariangela Linati;
- 5- di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) sul Bilancio Preventivo Economico anno 2021 al conto n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati" e di erogare le quote di competenza previste dal Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria vigente al momento dell'effettuazione delle consulenze;
- 6- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 7- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

✓ DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Golao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

✗ DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti
Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti
atti n. 2020/14.1.3/2.11



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 645 del 25 NOV. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 30 NOV. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. _____ pagine e n. _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Handwritten signature]

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE
SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

TRA

Centro Postura Osteopatico s.a.s. di Milano (di seguito denominato "Centro medico"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 07665500968, con sede legale in Milano, via Vitruvio n. 38 in persona del Legale Rappresentante sig.ra Silvia Elia, domiciliata per la carica in Milano, via Vitruvio n. 38;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima.

PREMESSO CHE

- Il Centro Medico attesta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che:
 - la suddetta struttura non è accreditata con il Servizio Socio-Sanitario Regionale;
 - la struttura dispone autonomamente di tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
 - la richiesta di prestazioni di consulenza ortopedica/traumatologica all'ASST Gaetano Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;
 - le prestazioni richieste all'ASST Gaetano Pini/CTO rispettano le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 9, l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23/2015;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UO Ortopedia Traumatologia Pediatrica del P.O. Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale di cui all'oggetto nella specialità di Ortopedia e Traumatologia a favore del Centro Medico.

ART. 2 Compensi e accessi

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ASST Gaetano Pini-CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di U.O.. L'attività sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con le esigenze organizzative dell'U.O. di appartenenza e comunque non in conflitto con l'attività istituzionale. Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di due ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

PRESTAZIONE	COMPENSO ASST
Prima visita ortopedica	€ 84,00
Infiltrazioni articolari	€ 35,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico secondo le modalità previste dal centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

ART.3 Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'ideale certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del dirigente medico, numero e tipologia di prestazioni effettuate, registro degli accessi, giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni oltre a un elenco dettagliato delle fatture emesse e dei pazienti visitati dal dirigente medico coinvolto al fine di consentire i controlli nel rispetto della normativa vigente in materia di libera professione intramuraria, preferibilmente utilizzando il form predisposto all'uso dall'ASST Pini/CTO.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO: e-mail marketinglp@asst-pini-cto.it o per l'emissione della fattura.

ART.4 Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

ART.5 Assicurazione

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 Tutela della salute del lavoratore

Il Centro Medico dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda Socio Sanitaria.

ART. 7 – Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia

ART. 8 Durata

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di

sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART.10 Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 Clausola Risolutiva

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019).

Il Centro Medico si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

L'utilizzo del logo e/o di ogni riferimento dell'ASST Pini/CTO dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione della convenzione nonché l'adozione

da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

ART.14- Requisiti di accreditamento

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accreditamento stesso.

ART.15 Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 16 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.17 Elezione di domicilio

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

ART.18 - Disposizioni finali

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano lì, **25 NOV. 2020**

Per Centro Italiano Postura
Il Legale Rappresentante

Sig.ra. Silvia Elia

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale

✓ Dott. Francesco Laurelli



**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE IN
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA**

TRA

Poliambulatorio Diagnostico Specialistico SOMED di Milano (di seguito denominato "Centro medico"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05442600960, con sede legale in Milano, Via Santa Sofia n. 18 in persona del Legale Rappresentante sig. Luca Francesco Glauco Visconti, domiciliato per la carica in Milano, Via Santa Sofia n. 18;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima.

PREMESSO CHE

- Il Centro Medico attesta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che:
 - la suddetta struttura non è accreditata con il Servizio Socio-Sanitario Regionale;
 - la struttura dispone autonomamente di tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
 - la richiesta di prestazioni di consulenze specialistiche all'ASST Gaetano Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;
 - le prestazioni richieste all'ASST Gaetano Pini/CTO rispettano le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 9, l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23/2015;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico del Dipartimento di Ortopedia/Traumatologia e Chirurgie Specialistiche e della UO Radiodiagnostica del P.O. Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale di cui all'oggetto nella specialità di Ortopedia e Traumatologia e Radiologia a favore del Centro Medico.

ART. 2 Compensi e accessi

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ASST Gaetano Pini-CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di U.O.. L'attività sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con le esigenze organizzative dell'U.O. di appartenenza e comunque non in conflitto con l'attività istituzionale. Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di due ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

PRESTAZIONE	COMPENSO
Prima visita ortopedica	€ 120,00 - € 175,00
Visita ortopedica di controllo	€ 100,00 - € 105,00
Ecografie	€ 60,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico secondo le modalità previste dal centro medesimo. I pazienti accederanno

direttamente alla struttura.

ART.3 Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'idonea certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del dirigente medico, numero e tipologia di prestazioni effettuate, registro degli accessi, giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni oltre a un elenco dettagliato delle fatture emesse e dei pazienti visitati dal dirigente medico coinvolto al fine di consentire i controlli nel rispetto della normativa vigente in materia di libera professione intramuraria, preferibilmente utilizzando il form predisposto all'uopo dall'ASST Pini/CTO.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO: e-mail marketinglp@asst-pini-cto.it o per l'emissione della fattura.

ART.4 Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

ART.5 Assicurazione

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria

polizza assicurativa RCT.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 Tutela della salute del lavoratore

Il Centro Medico dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

ART. 7 – Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 Durata

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le

parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART.10 Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 Clausola Risolutiva

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019).

Il Centro Medico si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

L'utilizzo del logo e/o di ogni riferimento dell'ASST Pini/CTO dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

ART.14- Requisiti di accreditamento

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

ART.15 Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 16 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.17 Elezione di domicilio

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive

sedi legali.

ART.18 - Disposizioni finali

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano li, **25 NOV. 2020**

Per il Centro Diagnostico Specialistico SOMED


Il Legale Rappresentante

sig. Luca Francesco Glauco Visconti

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

X Dott. Francesco Laurelli



**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE
SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

TRA

Sandonato Medica S.r.l. di Milano (di seguito denominato "Centro medico"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 12885930151, con sede legale in Milano, via San Medardo Rosso n. 11 in persona del Legale Rappresentante sig.ra Malenza Isabella Parolini, domiciliata per la carica in Milano, via San Medardo Rosso n. 11;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima.

PREMESSO CHE

- Il Centro Medico attesta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che:
 - la suddetta struttura non è accreditata con il Servizio Socio-Sanitario Regionale;
 - la struttura dispone autonomamente di tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
 - la richiesta di prestazioni di consulenze ortopediche all'ASST Gaetano Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;
 - le prestazioni richieste all'ASST Gaetano Pini/CTO rispettano le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 9, l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23/2015;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UO I Clinica Ortopedica del PO Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale di cui all'oggetto nella specialità di Ortopedia e Traumatologia in favore del Centro Medico.

ART. 2 Compensi e accessi

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ASST Gaetano Pini-CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di U.O.. L'attività sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con le esigenze organizzative dell'U.O. di appartenenza e comunque non in conflitto con l'attività istituzionale. Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di quattro ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

PRESTAZIONE	COMPENSO
Prima visita ortopedica	€ 135,00
Visita ortopedica di controllo	€ 97,50
Infiltrazioni	€ 60,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico secondo le modalità previste dal centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

ART.3 Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'idonea certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del dirigente medico, numero e tipologia di prestazioni effettuate, registro degli accessi, giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni oltre a un elenco dettagliato delle fatture emesse e dei pazienti visitati dal dirigente medico coinvolto al fine di consentire i controlli nel rispetto della normativa vigente in materia di libera professione intramuraria, preferibilmente utilizzando il form predisposto all'uopo dall'ASST Pini/CTO.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO: e-mail marketinglp@asst-pini-cto.it o per l'emissione della fattura.

ART.4 Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

ART.5 Assicurazione

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale,

alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 Tutela della salute del lavoratore

Il Centro Medico dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda Socio Sanitaria.

ART. 7 – Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia

ART. 8 Durata

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di

sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART.10 Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 Clausola Risolutiva

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019).

Il Centro Medico si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

L'utilizzo del logo e/o di ogni riferimento dell'ASST Pini/CTO dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

ART.14- Requisiti di accreditamento

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accreditamento stesso.

ART.15 Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 16 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.17 Elezione di domicilio

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

ART.18 - Disposizioni finali

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano li, **25 NOV. 2020**

Per Sandonato Medica S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Malenza Isabella Parolini

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

8 Dott. Francesco Laurelli

